

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Caterina Molfino Presidente rel. est.

dott. Paolo Celentano Consigliere

dott. Giovanni Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta) del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
avente ad oggetto: risarcimento del danno alla persona

TRA

GENERALI ITALIA SPA (00885351007) con sede in MOGLIANO VENETO alla
via Marocchesa 14 rappresentata e difesa dall'Avv.

(C) con studio in Somma

procura prodotta nel giudizio di appello

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO in persona del sindaco in carica
rappresentato e difeso dall' (C),

domiciliato presso la Casa Comunale sita in Pomigliano D'Arco alla Piazza Municipio
n. 1

APPELLATO

NONCHE'

39X) in proprio e quali eredi di
difesi dagli avvocati Raffaele La Gatta, Pasqualina Spignese e Paola Giglio componenti della Raffaele La Gatta Società Tra Professionisti S.r.l. (C.F. e P.IVA 09777021214) con sede in Pomigliano d'Arco alla Via Felice Terracciano n°165 giusta procura in atti

APPELLATI

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con citazione notificata il 22 maggio 2011

proprio e quale eredi del figlio diciassettenne
sinistro stradale - convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la Assicurazioni Generali S.p.A., nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada (d'ora in poi FGVS), ex art. 283, comma 1, lettera a) legge 209/2005, nonché il Comune di Pomigliano d'Arco onde sentirli condannare, solidalmente o ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento dei danni subiti per il decesso del figlio, determinato dalla condotta di guida del conducente di un autoveicolo pirata, che non si arrestava al segnale di STOP di via Cantore in Pomigliano e provocava la perdita di controllo del motociclo condotto dal minore ed il suo violento impatto con ostacoli fissi collocati al margine dell'area stradale.

La Generali Business Solution s.c.p.a. si costituiva "in proprio" e quale procuratore e rappresentante della Assicurazioni Generali S.p.A. eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sotto diversi profili.

Il Comune si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Nella fase istruttoria, espletata la prova per testi ed la c.t.u. dinamico ricostruttiva, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Napoli con la sentenza

appellata rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune e condannava la "Generali Italia s.p.a. n.q. di F.G.V.S." al pagamento in favore degli attori di € 27.628,80 oltre accessori oltre rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchese n. 14 (p. IVA: 00885351007), quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime di Garanzia, in persona del dott. [redacted]

[redacted] quale procuratore speciale di Generali Italia SpA, giusta allegata procura a rogito notaio [redacted] di [redacted] invocando la riforma della sentenza appellata, stante l'infondatezza della domanda, a suo dire, erroneamente accolta a fronte della emersa esclusiva responsabilità del deceduto. Ha chiesto rigettarsi la domanda e, in subordine, addebitare la responsabilità del sinistro "in via esclusiva e/o quantomeno concorrente" al [redacted] e contenere il risarcimento nei limiti del massimale di legge vigente al momento del sinistro.

Si sono costituiti [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: « *dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per la palese infondatezza dei motivi addotti; rigettare integralmente l'appello proposto in quanto pretestuoso ed infondato; confermare la sentenza del Tribunale di Nola n. 181/2021 depositata il dì 01/02/2021 con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado* »

Si è costituito anche il Comune di Pomigliano d'Arco formulando le seguenti conclusioni << *in via principale dichiar(are) l'inammissibilità dell'appello nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco, in via subordinata rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con ogni effetto di legge anche in ordine al governo al governo delle spese del presente giudizio*>>

Con ordinanza del 6 luglio 2021 la Corte ha confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ex art. 283 c.p.c., pronunciato *inaudita altera parte* con decreto presidenziale del 21 maggio 2021.

All'udienza del 10/12/2023 sottoposto alle parti la questione del possibile difetto di legittimazione ad impugnare di Generali Italia S.p.A. ed ha trattenuto l'appello in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Deve premettersi che l'atto di appello non investe in alcun modo la posizione del Comune di Pomigliano d'Arco – nei cui confronti il Tribunale ha rigettato la domanda – ma è rivolto unicamente alla riforma della decisione in rapporto alla asserita responsabilità del F.G.V.S. come da domanda dei danneggiati; questi ultimi, nel costituirsi in giudizio, non hanno proposto appello incidentale teso alla riforma della decisione assunta riguardo al Comune. Deve ritenersi, quindi, che la *vocatio* in appello del Comune sia stata ispirata unicamente da ragioni di integrità del contraddittorio processuale e che sulla carenza di responsabilità del Comune affermata in primo grado sia caduto il giudicato.

Tanto premesso, deve trattarsi il *thema* sottoposto alle parti dalla Corte a norma dell'art. 101 c.p.c..

Con la comparsa conclusionale depositata il 6.12.2023 l'appellante ha depositato una serie di documenti ritenuti a sostegno della tesi della sussistenza della propria legittimazione ed ha allegato che:

la "Generali Italia SpA è conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di Assicurazioni Generali SpA per atto (del pari prodotto) notaio

del 20 giugno 2013

è una società nata il 1/1/2013 a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Gruppo Generali autorizzata da IVASS con delibera n. 105 del 18.06.2013, prot. n. 32-13-000882, versata in atti, e realizzatasi attraverso il conferimento del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di Assicurazioni Generali SpA, con tutti i relativi rapporti

giuridici, in favore di INA Assitalia SpA, con effetto dal 01.07.2013, con la contestuale modifica della denominazione di INA Assitalia S.p.A. in Generali Italia S.p.A, come può compiutamente ricavarsi dal richiamato prodotto atto 28 giugno 2013, notaio Piergaetano Marchetti in Milano, rep. n. 18568, racc. n. 5.996;

al punto 6) del contratto di cessione è stabilito che “ La Conferitaria ... subentra, in dipendenza del presente Conferimento e sempre con efficacia dalla data (del 01.07.2013) di cui infra al successivo punto 9.), in tutti i rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al Ramo DIT, e così pure in ogni posizione creditoria e debitoria relativa a contratti già esauriti...”;

al capo d.) della premessa del predetto atto 28 giugno 2013, notaio Piergaetano Marchetti in Milano, e stabilito che, con efficacia dalla data di cui infra al punto 9) e precisamente dalla data di efficacia del predetto conferimento, la Conferitaria Generali Italia SpA ha altresì deliberato l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale che comporta, tra l'altro, il mutamento della denominazione sociale in “ Generali Italia SpA “ ed il trasferimento della sede legale da Roma a Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchese 14.

Con la comparsa conclusionale depositata il 13/07/2013 i danneggiati hanno eccepito che l'appello è inammissibile in quanto è stato proposto da società diversa da quella, Generali Assicurazioni S.p.A., che era stata convenuta e si era costituita nel giudizio di primo grado. Hanno precisato che la società convenuta in primo grado è “Generali ass.ni s.p.a.” nella qualità di Impresa Designata alla gestione Autonoma del F.G.V.S., con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, avente, quindi, sede e codice fiscale differenti da quelli dell'odierna appellante (C.F. 07833760015); che, coerentemente con tale circostanza, in primo grado si costituiva la Generali Business Solutions S.C.P.A. (C.F. 07833760015), “in proprio e quale procuratore della Generali Assicurazioni S.p.A., nella sua qualità di Impresa Designata per la regione Campania alla Gestione del F.G.V.S.”, producendo la procura alle liti rilasciata dalla Generali Business Solutions S.C.P.A. (relativa solo al giudizio di primo grado), non quella rilasciata dalla Generali Assicurazioni S.p.A. alla prima; nel corso del giudizio la Generali Business Solutions S.C.P.A. non allegava alcuna variazione dell'assetto societario della

rappresentata Generali Assicurazioni S.p.A. e anche le conclusioni erano rese in proprio e quale rappresentante della Generali Assicurazioni S.p.A.; la sentenza impugnata veniva emessa nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.A., nella qualità di Impresa Designata dal F.G.V.S., correttamente riportata nell'intestazione della sentenza, anche se nel dispositivo della stessa veniva indicata come Generali Italia S.p.A.; tale errata indicazione nel corpo della sentenza era con tutta evidenza un errore materiale, essendo inequivocabile che la convenuta effettiva e parte costituita era la Generali Assicurazioni S.p.A. nella predetta qualità. Di conseguenza estranea al giudizio di primo grado deve ritenersi la Generali Italia S.p.A. (C.F. e P. Iva 00885351007 indicato nell'intestazione dell'appello), quale Impresa Designata dal F.G.V.S., in proprio senza alcuna allegazione relativa alla successione a titolo particolare nel giudizio della Generali Assicurazioni S.p.A., società tutt'ora esistente avente codice fiscale differente [redacted], registrata all'IVASS con il codice A014S; la procura alle liti rilasciata dal procuratore, Sperantini Gianluca, della S.p.A. Generali Italia, oltre ad indicare il codice fiscale della società [redacted] da quello indicato nell'intestazione dell'appello, riporta che la società è conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'Italia di Assicurazioni Generali S.p.A., senza che l'appellante abbia prodotto un atto da cui derivi che il sinistro per cui è causa facesse parte di quelli gestiti dal ramo di azienda ceduto. Hanno, inoltre, eccepito che eventuale documentazione a riprova di tale circostanza avrebbe dovuto essere prodotta tempestivamente e che nell'atto di nomina dei procuratori della Generali Italia S.p.A. (indicato nell'intestazione dell'appello e prodotto in atti), nella quale vengono attribuiti i poteri inerenti alla gestione, liquidazione e rappresentanza processuale dei sinistri, non vengono specificamente indicati quelli relativi alla gestione e rappresentanza processuale della società quale impresa designata dal F.G.V.S., a differenza di quanto indicato nella procura alle liti depositata all'atto della costituzione in primo grado dalla Generali Assicurazioni S.p.A. (procura per [redacted] g.). Hanno concluso che legittimata a proporre l'appello era la Generali Assicurazioni S.p.A., nella predetta qualità, come evocata nel giudizio di primo grado, società non estinta e non soppressa, non avendo la Generali Italia S.p.A. mai allegato,

né provato il proprio interesse ad agire o la propria qualità di successore a titolo particolare nel giudizio.

Con la memoria di cui al secondo termine ex art. 190 c.p.c., depositata il
l'appellante ha replicato che “ *la comparente società Generali Italia SpA è ex art. 111 cpc pienamente legittimata a proporre appello in quanto - in considerazione di quanto in precedenza dedotto e che più avanti sarà ribadito - all'esito del trasferimento del ramo d'azienda de quo è successore a titolo particolare della società Assicurazioni Generali SpA nel diritto controverso, così come sarà ampiamente più avanti illustrato alla stregua di quanto argomentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29635/2017, emessa in fattispecie analoga*”.

Con la memoria di replica depositata il 29.12.23 gli appellati hanno eccepito “ *la tardività della produzione di documenti con la comparsa conclusionale l'atto di conferimento di ramo di azienda tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Ina Assitalia S.p.A. che contestualmente assumeva la nuova denominazione di Generali Italia S.p.A., e la delibera Ivass n. 105 del 18/6/2013, di autorizzazione della predetta cessione*”. Hanno aggiunto che, comunque, tali documenti nulla provano in relazione alla legittimazione a proporre l'appello da parte della S.p.A. Generali Italia. Hanno ribadito l'inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante non ha provato la propria legittimazione ad agire né nell'atto di appello né nel corso del giudizio, limitandosi ad illustrare le vicende societarie relative alla cessione del ramo d'azienda tra S.p.A. Assicurazioni Generali e S.p.A. Ina Assitalia e il cambio di denominazione di quest'ultima in S.p.A. Generali Italia, irrilevante poiché atto negoziale espressamente riferito al portafoglio assicurativo del ramo DIT con i relativi contratti e rapporti giuridici in corso (“*in tutti i rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al ramo D.I.T. e così pure in ogni posizione creditoria e debitoria relativa a **contratti** già esauriti*”. Quindi erroneamente l'appellante società ritiene che la propria legittimazione a proporre l'appello in luogo della S.p.A. Assicurazioni Generali, nella qualità di Impresa Designata, derivi dalla cessione in parola, costituendo essa “*un accordo tra privati ed ha ad oggetto i beni e i rapporti contrattuali facenti capo ad una*

direzione della società cedente. La funzione d'Impresa Designata alla gestione dei sinistri di competenza del F.G.V.S., per una regione o gruppi di regioni, invece, viene attribuita per legge con provvedimenti dell'ente di diritto pubblico a ciò preposta, cioè l'IVASS. La funzione di Impresa Designata alla Gestione dei Sinistri del F.G.V.S. di natura pubblicistica, non può, pertanto, essere oggetto di cessione o trasferimento tra privati, tant'è che nel predetto atto di cessione del ramo di azienda tra S.p.A. Assicurazioni Generali e S.p.A. Ina Assitalia, non c'è nessun riferimento (né poteva esserci), ai sinistri gestiti dalla cedente in qualità di Impresa Designata, ivi compresi i giudizi in corso per tali sinistri. L'Impresa Designata agisce non in base ad un contratto assicurativo stipulato a garanzia dei danni prodotti dal veicolo danneggiante, ma in base ad un obbligo giuridico assunto in proprio, con la nomina a tale funzione ricevuta dall'IVASS. Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per i veicoli e i natanti ed impresa designata è orientamento consolidato della S.C. che: l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata" (Cass. 13/1/15 n. 274); "L'impresa designata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 286 Cod. Ass..) non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), né dell'ente che lo gestisce (Consap s.p.a.). Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L'impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell'azione risarcitoria, sia dell'azione esecutiva (Cass. civ., Sez. 3, 20/06/2008 n. 16798). L'impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, né quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell'interesse del Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l'importo

all'impresa designata (art. 286, comma 2, Cod. Ass.)” (Cass. 26/6/19 n. 17044; Cass. 13/1/15 n. 274). In tema di liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Designata l'art. 286 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) recita: “La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis) e d ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa”. Da quanto esposto risulta evidente che l'impresa designata non può assumere la gestione dei sinistri avvenuti nel periodo di tempo antecedente alla nomina da parte dell'IVASS, per cui la gestione dei suddetti sinistri resta alla precedente impresa designata. Nel caso in esame: il sinistro mortale per cui è causa, causato da un veicolo non identificato, è avvenuto il 25/9/2008, in Pomigliano d'Arco (NA), cioè nel periodo in cui l'Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di competenza del F.G.V.S. era la S.p.A. Assicurazione Generali, nominata pubblicato nella G.U. n. 5 del dì 8/1/2007, valido per un triennio e successivamente rinnovato fino al 30/6/2015 (quando la cessione del ramo di azienda di S.p.A. Assicurazioni Generali, da cui la S.p.A. Generali Italia fa derivare la propria legittimazione, era già compiuta da oltre due anni); la S.p.A. Generali Italia è stata nominata Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di competenza del F.G.V.S., solo con il provvedimento IVASS n. 32 del 18/5/2015, pubblicato nella G.U. n. 125 del dì 1/6/2015, con il quale veniva designata “a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, verificatisi nel triennio decorrente dal 1° luglio 2015”; la S.p.A. Generali Italia non possedeva e non possiede, in ogni caso, alcuna legittimazione alla gestione dei sinistri, di competenza del F.G.V.S., avvenuti prima della sua nomina” (v. memoria replica).

Ebbene, ad avviso della Corte la tesi dell'appellante in merito alla sua legittimazione ad impugnare non può essere condivisa, tenuto conto di quanto emerso in giudizio ed anche dai documenti prodotti dall'appellante nella prima difesa utile successiva al rilievo officioso della Corte.

Ed infatti, il giudizio di primo grado è stato incardinato e si è svolto nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. (società tuttora esistente, con distinto codice fiscale, partita IVA, sede, denominazione, etc.), evocata in giudizio e costituitasi in primo grado come impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania relativamente al sinistro *de quo*.

Né su tale assunto può ritenersi influenzato dal fatto che il giudice di primo grado, evidentemente per un mero *lapsus calami*, nella sentenza, diversamente da quanto riportato nella intestazione della decisione, ha riportato come destinataria della condanna la Generali Italia s.p.a. “n.q. di F.G.V.S.” poiché nell’intestazione della sentenza si legge che il giudizio era intrapreso nei confronti della Generali Assicurazione s.p.a. e la costituzione in giudizio della convenuta veniva effettuata – sia pure dal procuratore –

Generali Assicurazione s.p.a. in data 01/01/2020. La diversa interpretazione – nel senso che parte del giudizio di primo grado sia stata la Generali Italia s.p.a. non è sostenuta specificamente nemmeno dall’appellante, che incentra la propria difesa sul contenuto ed effetti dell’atto di cessione, che invece la smentisce. Comunque, è noto il consolidato indirizzo di legittimità sul tema della inesatta indicazione del nome di una delle parti per il quale tale inesattezza produce nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 14106/2023, n. 19437/2019); nel caso in esame la lettura degli atti impone di escludere tale assoluta incertezza. A tanto si aggiunga che nel giudizio di primo grado nessuna allegazione della parte interessata è intervenuta – meno che mai una prova - sull’esistenza di una vicenda evolutiva/modificativa/successoria in ordine al soggetto convenuto in giudizio; anzi la posizione della difesa della compagnia è stata reiteratamente ondivaga ed imprecisa. Nella comparsa di costituzione si è costituita come Generali Business Solutions s.c.p.a. in proprio e quale procuratore della Generali Assicurazioni s.p.a., impresa designata, le note di udienza depositate il 11/01/2020 sono state redatte il 10/01/2020. Nella comparsa conclusoria del 12/01/2020, la comparsa conclusoria di

replica depositata è fatta a nome della Generali Business Solutions s.c.p.a. in proprio e quale procuratore della Generali Italia s.p.a. . A tale lacunosa rappresentazione è conseguito che il giudice di primo grado a tale tema non ha fatto in sentenza alcun implicito o esplicito riferimento, quindi ha condannato il soggetto convenuto in giudizio e costituitosi in giudizio Generali Business Solutions s.c.p.a. – in nome e per conto della Generali Assicurazione s.p.a. quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS, ex art. 283, comma 1, lettera b, legge 209/2005, sull'assunto che la responsabilità del sinistro era addebitabile ad un veicolo pirata.

Nella comparsa conclusionale di replica l'appellante ha dedotto di essere legittimata a proporre l'impugnazione avverso la sentenza *de quo*, ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della società Assicurazioni Generali S.p.A. nel diritto controverso in quanto con atto di conferimento

Assitalia il proprio ramo d'azienda assicurativo denominato "Ramo DIT" - Direzione per l'Italia e che con lo stesso atto la Spa INA Assitalia modificava la denominazione sociale in Generali Italia Spa trasferendo la sede legale da Roma via Bissolati in Mogliano Veneto (TV) all' ha aggiunto che con provvedimento n. , ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Assicurazioni Generali S.p.A., denominato "Direzione per l'Italia", a favore di Ina Assitalia S.p.A., che avrebbe assunto la denominazione di Generali Italia S.p.A.". Da tanto ha ricavato che, sia dall'atto per notaio Marchetti sia dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS si evincerebbe che l'operazione del conferimento del ramo d'azienda da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Italia S.p.A. ha compreso tutto il complesso di attività afferenti al ramo della "Direzione per l'Italia", a sua volta comprendente tutti i rapporti assicurativi attivi e passivi ovvero tutte le polizze ed i sinistri da liquidare sul territorio Italiano, quindi anche il rapporto oggetto di causa dal momento che esso ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da sinistro

auto e, quindi, rientrante nel complesso dei rapporti assicurativi oggetto del conferimento.

In altre parole, a parere dell'appellante, il fatto che si tratti di un sinistro rientrante nella gestione del fondo di garanzia non rileva *ad escludendum* poiché il conferimento avrebbe determinato una sorta di subentro automatico della Generali Italia s.p.a. anche nella gestione del Fondo. Ha inoltre richiamato, a fondamento della tesi della successione nel rapporto processuale della cessionaria alla cedente, giurisprudenza di legittimità in tal senso orientata (Cass. 12.12.2017 n. 29635).

Ebbene, diversamente da quanto affermato dall'appellante non risulta in alcun modo comprovato che il citato atto di conferimento per not 013 abbia comportato anche il trasferimento dei rapporti già facenti capo ad Assicurazioni Generali S.p.A., quale mandataria *ex lege* senza rappresentanza del FGVS per la Regione Campania e relativamente ai sinistri già verificatisi, emergendo, per contro, dagli atti che il conferimento ha avuto ad oggetto solo il «*portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia*» ed essendo noto che la legge prevede un'ultrattività dello "status" conferito *ex lege* anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla nomina della successiva impresa e che la successiva impresa designata è legittimata solo alla gestione dei sinistri verificatisi successivamente al conferimento dell'incarico *ex lege*, come affermato in altri precedenti di questa Corte (sentenze n. 2087/2020, n. 3478/2023, n. 3557/2023) da cui non vi è ragione di discostarsi.

In particolare, va evidenziato che la cessionaria è subentrata solo «- nei rapporti e contratti con la clientela in genere e dunque nel portafoglio di polizze assicurative riconducibile al ramo DIT, così come nei relativi rapporti di credito e debito con i clienti; - in ogni rapporto derivante da contratti (anche - ripetesi - già esauriti) strumentali all'attività del ramo DIT oggetto di conferimento; - nei rapporti con altri creditori e debitori terzi sempre afferenti al ramo DIT; - nei contratti di locazione(in qualità di conduttore); - nei contratti di agenzia per la continuità dei rapporti assicurativi; - nelle controversie giudiziali riferibili al ramo DIT ed in tutte le controversie e vertenze stragiudiziali, posizioni giudiziali in genere, diritti di impugnativa afferenti a contratti compresi nel ramo DIT» (così l'art. 6

dell'atto del 2013) e che da tale previsione si evince chiaramente, quindi, che il conferimento ha avuto ad oggetto solo il complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti l'attività assicurativa facente capo alla c.d. "Direzione per l'Italia"», ma non certamente il mandato *ex lege* a mezzo del quale Assicurazioni Generali S.p.A. aveva assunto lo "*status*" di impresa designata alla gestione del fondo di garanzia.

Né rileva che tale rapporto non sia stato espressamente indicato tra quelli esclusi dalla cessione (indicati dal medesimo art. 6, lett. C), poiché non vi era ragione per escludere tale incarico che era a priori ed ontologicamente non rientrante nella cessione, stante la sua genesi non negoziale. E' evidente, infatti, che lo "*status*" di impresa designata non può essere ceduto o negoziato, potendo essere conferito solo mediante un atto di designazione dell'autorità amministrativa, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 209/2005. Il che è confermato anche dall'art. 286, co. 1, del d.lgs. n. 209/2005, che, nel disciplinare la successione fra le imprese designate, stabilisce che *«la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis) e d ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro dello Sviluppo economico (...) l'impresa (precedentemente designata) provvede alla liquidazione dei danni per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa»*, lasciando chiaramente intendere che l'impresa subentrante di nuova designazione ministeriale non può gestire i danni a carico del FGVS ricadenti nell'arco temporale di designazione della precedente impresa designata. In altri termini, la suddetta norma richiede per l'esercizio dell'attività di "impresa designata" per conto del fondo una specifica autorizzazione da parte dell'IVASS e stabilisce ancora una ultrattività dello "*status*" conferito *ex lege* anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla nomina della successiva impresa. Pertanto, la successiva impresa designata è legittimata solo alla gestione dei sinistri verificatisi successivamente al conferimento dell'incarico *ex lege*. In altri termini, considerato che Generali Italia S.p.A. risulta incaricata della liquidazione e gestione dei sinistri verificatisi successivamente alla designazione (per parte IVASS) del 1.7.2015, è chiaro che per quelli

precedenti rimaneva legittimata solo Assicurazioni Generali S.p.A. (che poteva servirsi di Generali Italia S.p.A. per i servizi liquidativi, ma non cedere la legittimazione passiva a quest'ultima senza autorizzazione ministeriale).

In definitiva, Generali Italia S.p.A. non è legittimata ad impugnare la sentenza *de quo*, trattandosi certamente di soggetto distinto da Assicurazioni Generali S.p.A. (società tuttora esistente, con distinto codice fiscale, partita IVA, sede, denominazione, etc.), non essendo vero che sia stata Impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania relativamente al sinistro *de quo*, avvenuta nel 2013. Il mandato alla gestione dei sinistri a carico del FGVS era conferito ad Ina Assitalia S.p.A.) e non essendo stato provato che il conferimento di ramo di azienda del 28.6.2013 abbia ricompreso anche il rapporto *de quo* e che vi sia stata una successione a titolo particolare nel medesimo.

A fronte delle esposte risultanze, a nulla rileva che in un'occasione la S.C., con la pronuncia citata dall'appellante, sia addivenuta a diverse conclusioni, stante i limiti del giudizio di legittimità, nel quale i giudici non hanno esaminato il contenuto dell'atto di cessione del 2013.

L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Tra le parti contrapposte le spese del presente grado vanno dichiarate compensate, essendo stato il giudizio definito sulla scorta di una questione rilevata d'ufficio ed oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

Analoga compensazione va disposta nel rapporto tra appellante e Comune di Pomigliano, tenuto conto del fatto che nei confronti del Comune l'appellante non ha svolto alcuna domanda, risultando connessa la sua *vocatio* in appello solo a motivi di integrità del *litisconsortio* processuale.

Considerato che l'appello è stato proposto in data successiva al 30.1.2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012, n. 228, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata

inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli ha pronunciato, sull'appello proposto da Generali Italia S.p.A. nei confronti di Roberto [redacted] del Comune di Pomigliano d'Arco, avverso la sentenza del Tribunale di Nola dell'11/10/2021, la seguente sentenza:

1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2024

Il Presidente rel.est.

Dott. *Caterina Molfino*

